

CXX.

TORNATA DEL 29 APRILE 1873

Presidenza **TORREARSA.**

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario — Nuova redazione dell'art. 3 delle disposizioni transitorie proposta dalla Commissione, accettata dal Commissario Regio, approvata — Approvazione di due articoli aggiuntivi alle disposizioni transitorie proposti dalla Commissione ed accettati dal Commissario Regio — Proposta d'articolo del Senatore Sappa combattuta dal Relatore e dal Commissario Regio — Replica del Senatore Sappa — Avvertenza e schiarimenti del Senatore Maggiorani — Considerazioni del Ministro dell'Interno — Avvertenza e riserva del Senatore Beretta — Nuove considerazioni e schiarimenti del Senatore Sappa e ritiro della sua proposta — Proposta aggiuntiva all'art. 1 delle disposizioni transitorie del Senatore Beretta, combattuta dal Commissario Regio e dal Senatore Errante — Replica del Senatore Beretta e del Ministro dell'Interno — Reiezione della proposta — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Approvazione della Convenzione 25 gennaio 1872 fra il Ministero delle Finanze ed il Banco di Sicilia; 2. Convalidazione di Decreti reali per prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste dell'anno 1872 — Mozione d'ordine del Senatore Des Ambrois sul progetto di legge per la vendita obbligatoria di beni incolti appartenenti ai Comuni, appoggiata dal Relatore e dal Ministro dell'Interno.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Senatore Bo, Commissario Regio, e più tardi intervengono il Ministro dell'Interno ed il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà pure lettura del seguente sunto di petizioni.

« N. 4981. Parecchi proprietari di alcune frazioni del Comune di Bondeno (Ferrara) danneggiati dalle ultime inondazioni, ricorrono al Senato onde ottenere solleciti provvedimenti a sol-

lievo della loro sventura, con apposite modificazioni al progetto di legge relativo. »

Il Senatore Cambray-Digny chiede un congedo di 15 giorni, per affari di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per il nuovo Codice sanitario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per un nuovo Codice sanitario, rimasta all'articolo 3 delle disposizioni transitorie.

Domando alla Commissione se ha proposte a fare, sopra l'articolo 3.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione

avrebbe redatto l'articolo 3 in questo modo:

« Art. 3. Una legge che sarà promulgata non più tardi di un anno, dopo la presente, stabilirà le condizioni di studio e di esame necessari all'ammissione all'esercizio della farmacia. »

La Commissione avrebbe tolta la parola *contemporaneamente*, che è nell'articolo primitivo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Commissario Regio se accetta questa nuova redazione.

Senatore B0, *Commissario Regio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Essendo quest'articolo accettato dal Commissario Regio, apro sul medesimo la discussione.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione avrebbe aggiunto due altri articoli parimenti nelle disposizioni transitorie.

Ne leggo il testo :

« Art. 4. Le disposizioni della presente legge ove è cenno dei Sotto-Prefetti, saranno applicate ai Commissari distrettuali nelle provincie ove continuano a sussistere. »

PRESIDENTE. Il signor Commissario Regio, accetta quest'articolo 4?

Senatore B0, *Commissario Regio*. L'accetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. L'articolo 5 sarebbe il seguente:

« Art. 5. Mentre non siede in Roma la Corte di Cassazione, invece del Consigliere di Cassazione, di cui all'articolo 14 della presente legge, sarà chiamato un Consigliere della Corte d'Appello. »

PRESIDENTE. Il signor Commissario Regio, accetta quest'articolo?

Senatore B0, *Commissario Regio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 5. Mentre non siede in Roma la Corte di Cassazione, invece del Consigliere di Cassazione di cui all'art. 14 della presente legge, sarà chiamato un Consigliere della Corte d'Appello. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore SAPPÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SAPPÀ. Io non ho votato il principio della libertà delle farmacie. Però tale principio essendo stato accettato dal Senato, io mi inchino alle sue decisioni. Godo però di vedere che la Commissione si è preoccupata degli inconvenienti che ne potevano nascere e che abbia introdotte nella legge delle disposizioni tendenti ad evitarli.

Parmi però che si sia ommesso di provvedere ad un caso abbastanza grave. Dal momento che l'esercizio delle farmacie diventa oggetto di speculazione, necessariamente è da aspettarsi che speculatori stabiliscano le farmacie dove credono di poterne ricavare quanto meno un utile sufficiente. Ora, esistono dei villaggi, in regioni più discoste dai grandi centri di popolazione, nei quali difficilmente vorrà qualche speculatore andare ad esercitare il servizio farmaceutico per la ragione che questi villaggi sono abitati da povera gente. Credo che la legge deve pensare a tutti e quindi anche ai poveri, e in questo caso l'interesse essendo abbastanza grave, bisognerebbe provvedervi con questa legge. Ne abbiamo un esempio nella legge Comunale e Provinciale, la quale si preoccupa del servizio sanitario, e, laddove non vi è un medico, un chirurgo e una levatrice, stabilisce che i Municipi debbano stanziare tra le spese obbligatorie del loro bilancio, la somma occorrente per provvedere a questo servizio pubblico.

Io sottopongo al Senato questa mia osservazione acciò vegga nella sua saggezza, se sia utile d'introdurre in questa legge una simile disposizione.

Ma la mia fede di vedere accettato questo principio è alquanto scossa, dopo che avendone parlato a qualche membro della Commissione, questi mi ha dato ragioni gravissime, le quali certamente verranno esposte al Senato. Confesso però che queste ragioni non mi hanno convinto, e quindi credo di obbedire ad un dovere proponendo al Senato una disposizione che avrei concepito in questi termini, e che ho desunto propriamente dall'art. 116 della legge Comunale, il quale stabilisce al numero quinto, che

sono obbligatorie pei Municipi le spese per il servizio sanitario dei medici chirurghi e delle levatrici per i poveri, in quanto non sia a quelle provvisto da istituzioni particolari.

L'articolo che io proporrei sarebbe questo :

« I Comuni in quei territori in cui non sia provvisto da istituzioni particolari al servizio farmaceutico, dovranno provvedervi a loro spese stanziando di proprio nei loro bilanci fra le spese obbligatorie la somma perciò occorrente. »

PRESIDENTE. Leggo l'articolo che propone il Senatore Sappa.

(Vedi sopra.)

La Commissione accetta questa proposta?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione non potrebbe accettare quest'articolo, perchè ne fu già discusso uno simile e non venne dal Senato accolto. Io pregherei l'onorevole Senatore Sappa a considerare, come avrà senza dubbio già fatto, la natura complessa di questo argomento, il quale venne già trattato dall'onorevole Senatore Maggiorani. Dare ai Comuni tutti la facoltà e l'obbligo di aprire a loro carico una farmacia, la quale dovrebbe essere sostenuta dai medesimi Comuni, sembrò che fosse cosa la quale superasse veramente la competenza di un Codice sanitario; giacchè non si tratta solamente di nominare un farmacista, ma di provvederlo anche di ciò che è necessario per il suo esercizio. Ora vi sono Comuni miserabili, Comuni piccolissimi, Comuni che nemmeno in consorzio non credo sarebbe facile che potessero sostenere la spesa per una farmacia; mentre, se il bisogno in un Comune realmente esiste, vi è certo chi può trovare il suo tornaconto aprendo una farmacia a proprie spese.

Queste ed altre furono le ragioni per cui non fu accettata questa proposta, che fu già fatta in Senato, e che il Senato stesso, come dissi, non ha creduto di accogliere, come non fu accolta dalla sua Commissione.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di procedere nella discussione, domando se la proposta fatta dal Senatore Sappa è appoggiata. Chi appoggia questa proposta voglia alzarsi.

(È appoggiata.)

La parola è all'onorevole Commissario Regio. Senatore B0, *Commissario Regio*. Oltre le

cose dette dall'onorevole Relatore della Commissione intorno al dissesto che porterebbe nei bilanci comunali l'apertura a loro carico di una farmacia, bisogna aver ben presente che non solo correrà l'obbligo di pagare il farmacista esercente, quando non abbia proventi tali da poter provvedere al proprio sostentamento, ma, si dovranno altresì sostenere spese non lievi per provviste di medicamenti, che deteriorano giornalmente. A dire il vero, se io, poco competente negli studi economici, dovessi dare il mio voto per un siffatto provvedimento, mi vi opporrei anche per questa ragione.

Ma c'è un'altra ragione sanitaria che spero vorrà prendere in accurato esame l'onorevole Sappa, di cui lodo ed ammiro il sentimento filantropico che l'ha mosso a fare la sua proposta, ed è che la libertà dell'esercizio delle farmacie, fra gli immensi suoi vantaggi, ha pur quello di provvedere di farmacisti quei luoghi ai quali fu mai dato di averne.

Non è già un paradosso quello che io sostengo; posso citare al Senato e fatti in gran numero, ed infiniti reclami di farmacisti, i quali avevano divisato di aprire in vasti Comuni un'officina, in luogo distante dal centro rispettivo, e non poterono riuscirvi, perchè era prescritto un certo numero d'abitanti, era necessario il *placet* del Comune, si esigevano tante formalità a cui non era possibile soddisfare. Ma quale n'è la vera ragione? è questa: che il farmacista il quale aveva l'officina nel centro, diceva: io ho aperta una farmacia nel luogo più propizio d'un Comune popoloso, se voi mi togliete il servizio del contado, colla mia professione io non posso più avere un mezzo di sostentamento per me e per la mia famiglia; cosicchè c'era il pericolo che aprendo una farmacia entro il contado, si chiudessero poi quelle che esistevano nel centro stesso della borgata principale.

Questo è un fatto positivo, è un fatto di cui ho le prove alla mano, ed è perciò appunto che è antica mia credenza che se la libertà delle farmacie giova ai poveri, ed anche alla tenuta più conveniente delle farmacie, essa faciliterà l'apertura di nuove officine farmaceutiche, lo che non poteva farsi per lo passato, attese, come diceva, le tante e tante formalità che venivano all'uopo prescritte.

Io ho quindi ferma convinzione che il sistema di libertà, che stiamo per inaugurare, porterà buoni frutti e ne avverrà precisamente

che, anche in un Comune poco popolato, e tanto più cumulandovi l'esercizio della drogheria, potranno aprirsi farmacie.

Voi sapete che talvolta nei piccoli paesi, gl'interessi locali soffocano gl'interessi generali, ed allora che cosa succede col sistema attuale? Che spesso volte un farmacista facoltoso ed accreditato, che risiede nel centro del Comune, colla sua influenza fa sì che non sia concessa la facoltà di aprire nuove farmacie in quel Comune, e nelle borgate vicine; per cui il pubblico è costretto a ricorrere sempre alla sua farmacia, oppure, se questo farmacista non è accreditato, a quelle dei Comuni finitimi e talvolta a lontane e incommode distanze, mentre invece col sistema di libertà e di concorrenza, questi inconvenienti scompariranno affatto.

Ben lungi dunque dal temere, come pare che supponga l'onorevole Senatore Sappa, che diminuisca il numero di queste farmacie, io credo invece ch'esso aumenterà appunto là dove maggiore n'è il bisogno.

Per queste ragioni, oltre a quelle economiche addotte dall'egregio Relatore della Commissione, io prego il Senato a non volere, almen per ora, adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Sappa, emendamento dettato certamente da sentimenti molto lodevoli e filantropici, ma che in fatto non avrebbe quell'utilità che egli se ne ripromette.

Senatore SAPPÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SAPPÀ. Io veramente ero assente, quando l'onorevole Maggiorani fece una proposta simile al Senato, e il non essere stata accettata, mi dà poca fiducia di vedere accettata la mia. Però a giustificazione della medesima, io devo addurre ancora qualche ragione. Qui, mi si dice, si tratta di cosa che sarebbe onerosa ai Comuni; non si tratta soltanto di pagare per una farmacia, ma converrebbe fare uno stabilimento che riescirebbe molto dispendioso ai Comuni. Osservo che anche i medici ed i chirurghi condotti sono pagati dai Comuni, eppure la legge non ha creduto che questi motivi fossero sufficienti perchè si negasse loro questo sussidio. Per tutti gli stanziamenti che i Comuni sono obbligati di fare nel loro bilancio, sono sottoposti ad una certa vigilanza delle autorità, fra le quali vi è anche il Consiglio provinciale sanitario, e certamente queste autorità non esigeranno che

un Comune che non ha mezzi, tenga una farmacia di grande importanza, e si contenteranno che abbia una farmacia provvista soltanto dei rimedi più necessari. Per esempio, nei paesi che sono più vicini a Roma, le autorità si contenteranno che abbiano almeno il chinino, perchè ivi le febbri sono le malattie che più facilmente colpiscono queste popolazioni; quest'onere dunque è subordinato alla discrezione di chi vigili sulle amministrazioni comunali.

Il Commissario Regio veramente ha portato avanti la sua esperienza, che nessuno pone in dubbio; ed ha detto che crede (quantunque parrebbe alquanto paradossale), che la libertà possa far nascere delle farmacie dove ora non esistono. Veramente questo mi stupisce, e si vede che egli ha più fiducia nella filantropia degli speculatori di quello che ne abbia io. Del resto io lascio al Senato il decidere se il voto dato alla proposta del Senatore Maggiorani sia sufficiente per escludere la mia, ovvero se questa proposta abbia delle ragioni gravi tanto da poter essere accettata.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Sappa ritira la sua proposta?

Senatore SAPPÀ. Io non la ritiro.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Io non vorrei risuscitare una questione ormai sfortunatamente sepolta, ma quando veggo la storia così tradita, non posso rimanermi in silenzio.

Le speranze dell'onorevole signor Commissario Regio sono assai mal fondate, perchè come dissi, in Francia dove è piena libertà di esercizio, tutti i piccoli Comuni mancano di farmacie, in modo che dopo molti reclami, l'autorità ha dovuto permettere agl'ufficiali di sanità di dispensare essi stessi i medicamenti ai poveri.

Questo (come è stato detto e ripetuto da tutti i giornali), è accaduto in Francia; ed al cospetto di un fatto così visibile, le speranze che la libertà dia farmacie ai Comuni, sono lo ripeto, assai mal fondate.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Veramente io non mi attendeva che alla fine della discussione del Codice sanitario potesse sorgere ancora questa

questione, che è stata trattata nel corso dell'esame del Codice stesso, e quando già vennero addotte le ragioni per le quali la Commissione e il Governo non credevano opportuno di stabilire che i Comuni dovessero obbligatoriamente provvedersi di una farmacia. È evidente che con questa disposizione i Comuni verrebbero assoggettati a spese estremamente gravi, senza che ve ne sia la necessità. Vi è forse ora una farmacia in tutti i Comuni? Non c'è, perchè quando i Comuni non sono molto distanti da un capoluogo ove ce n'abbia una che li serva abbastanza bene, non sentono la necessità di averne altre, e non reclamano. Ora con questo articolo di legge, senza distinzione alcuna, senza verificare se il vero bisogno ci sia, si vuol imporre una farmacia ad ogni Comune, cioè 8 mila e più farmacie!

E dove si troveranno poi i farmacisti? Bisognerebbe dunque obbligare una parte dei cittadini a prender l'esame da farmacisti, per poterne somministrare uno a ciascun Comune. E poi, come farebbe il Comune a stipendiare questi farmacisti? Come farebbe a sorvegliare le farmacie? Come potrebbe verificare se il loro servizio fosse ben fatto? Io credo che se ci allontaniamo dalla speculazione, la quale pare che spaventi l'onorevole Sappa, noi cadiamo in mille inconvenienti, maggiori assai di quelli che potrebbero sorgere dalla speculazione stessa.

Non è libero, per esempio, l'esercizio del medico e del chirurgo? Ne nascono forse degli inconvenienti? È sorto mai il desiderio di volere che questo loro esercizio sia vincolato come lo è ora quello dei farmacisti, e che ogni Comune abbia un medico condotto?

Quando nessun paese ha creduto necessario che vi sia un medico e un chirurgo in ogni Comune perchè si possa compiere un buon servizio in questi rami dell'arte salutare, non veggo perchè debba altramente farsi rispetto al farmacista. E quindi, a voler prescindere dalla questione pregiudiziale che io potrei proporre, perchè quest'argomento è già stato ampiamente discusso nell'esame del Codice sanitario, e ponendo pure che il Senato voglia ancora rinnovare questa discussione occupandosi dell'emendamento del Senatore Sappa, il Governo, d'accordo colla Commissione, si opporrebbe assolutamente all'accettazione di questo vincolo per i Comuni, poichè non credo in nessun modo necessario di

sottoporre i Comuni ad una spesa molto grave, per un provvedimento che sarebbe poi d'impossibile attuazione.

Senatore BERETTA. Io aveva chiesto la parola appunto per accennare che, nel corso della discussione di questa legge, avevo fatto la proposta d'imporre l'obbligo ai Comuni di avere un farmacista, come hanno l'obbligo del medico, del veterinario, della levatrice. Ma allora mi furono opposte tutte quelle ragioni che ora vennero addotte dalla Commissione e dall'onorevole Ministro, e la mia proposta venne rigettata: sarei però felice che sotto l'altra forma nella quale viene ripresentata dal Senatore Sappa, venisse oggi adottata.

Del resto, esaurito questo incidente, io mi riserverei la parola per un'altra aggiunta che vorrei proporre.

PRESIDENTE. Se il Senato ha già deliberato su questo argomento, mi pare che non si possa ritornarvi sopra.

Senatore SAPPÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Sappa ha la parola.

Senatore SAPPÀ. Ho domandato la parola per fare osservare soltanto, che appunto la mia proposta è desunta da quanto la legge stabilisce riguardo ai medici ed ai chirurghi; per cui non è il caso di stabilire che ogni Comune debba avere un farmacista a sue spese, ma si dice soltanto, dove non ci sia altro mezzo per sopperire al servizio farmaceutico, che in questo caso i Municipii sieno obbligati a stanziare una somma fra le loro spese per provvedervi.

Questa disposizione, come ho già accennato, è subordinata all'approvazione delle autorità che invigilano sull'amministrazione comunale; dimodochè non sarebbe una proposta che dovesse riescire troppo gravosa ai Comuni. I Comuni che avessero dei farmacisti, come li avranno certamente, provvederanno senz'altro; ma che trovino nella legge il principio che li obbliga a fare questo stanziamento, non sarebbe fuori di proposito, come non lo è lo stanziare le somme occorrenti per avere il medico condotto ed il chirurgo.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Ministro non accettando questa proposta, l'onorevole Sappa v'insiste?

Senatore SAPPÀ. No, la ritiro.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Dispiacente di non essermi trovato presente alla seduta d'ieri in cui si discussero le disposizioni transitorie di questa legge, e quindi di non aver potuto esporre quelle ragioni che già avevo addotte quando si fece la discussione degli articoli che risguardavano la libertà di esercizio dei farmacisti, io mi trovo in obbligo di supplire, per quanto è possibile in oggi, col proporre un'aggiunta all'articolo primo di queste disposizioni transitorie.

La proposta che altra volta io aveva formulato, aveva due scopi; il primo, di fare in modo che la legge sulla libertà dell'esercizio farmaceutico non andasse in attività nello stesso momento in tutto il Regno, ma gradatamente, e di mano in mano che venissero ad esser libere per morte degli attuali investiti quelle farmacie nelle provincie che hanno l'esercizio limitato. L'altra era di rendere giustizia, e di dare un congruo compenso a quei farmacisti che godendo di un diritto in una piazza, di un esercizio limitato o privilegiato, potessero avere diritto ad una indennità.

Io avevo proposto allora e vorrei proporre siccome aggiunta in oggi, che nelle provincie nelle quali esiste il diritto di limitazione o il privilegio per l'esercizio di farmacista, potessero gli esercenti attuali continuare durante la loro vita a godere di questo diritto. Ma poichè questo sarebbe in assoluta opposizione con l'articolo 1° delle disposizioni transitorie, che venne ieri adottato dal Senato, mi restringerò in conseguenza a proporre un'aggiunta, a questo articolo, che sarà una limitazione della mia prima proposta.

Il danno principale si verifica a carico dei farmacisti nelle città. Vi sono, come tutti sanno, provincie nelle quali l'esercizio delle farmacie è sotto il regime della limitazione e del privilegio, e città dove si sono pagati prezzi elevatissimi per avere l'esercizio di una farmacia. Io posso citare dei fatti. Soltanto in Milano vi sono farmacisti i quali hanno pagato 60,000 e fino 80,000 lire per avere l'esercizio della farmacia in un limitato spazio della città. Ora domando, se è giustizia il privare nel corso di soli cinque anni, questi, diremmo, proprietari, di una proprietà che in buona fede avevano acquistata.

Dal momento che si è messo a carico dello Stato di rimborsare le somme che furono pa-

gate da quelli che ebbero le così dette piazze, io non so perchè non si debba accordare lo stesso diritto a quelli che hanno pagato questa somma ad altri esercenti. Io non intendo per questo d'imporre nessun sacrificio allo Stato, ma che gli stessi esercenti, i quali, se non si facesse questa legge, sarebbero obbligati a pagare una cospicua somma per avere l'esercizio di farmacia nella città, abbiano ad avere qualche compenso per l'esercizio attuale, e si debba per lo meno provvedere in qualche modo perchè possano avere qualche compenso per il loro esercizio che hanno pagato con un corrispettivo rilevante. Con questo sistema, si avrebbe anche il vantaggio, che la legge per la libertà dell'esercizio nelle città, verrebbe ad introdursi gradatamente, di mano in mano che muore uno dei farmacisti, ed avrebbe anche il vantaggio di andare in attività prima di cinque anni. Nella legge attuale io rilevo anche un inconveniente.

Infatti, vi si dice:

« In quanto all'esercizio delle farmacie, la legge andrà in attività dopo cinque anni. »

Ma che cosa succederà per quelle farmacie poste nelle provincie dove è la limitazione di esercizio, quando l'esercente muoia per esempio, di qui ad un anno? Non si potrebbe istituire una farmacia con libero esercizio, perchè è disposto che solo cinque anni dopo potrà andare in attività la legge, e così non resterebbe nessun diritto agli esercenti attuali.

Si è per queste ragioni che io proporrei un'aggiunta all'articolo primo in questi termini:

« Nelle città però delle Provincie nelle quali vige il sistema della limitazione o privilegio per l'esercizio di farmacista, continueranno gli attuali investiti nel possesso del loro esercizio durante la loro vita, rendendosi libero l'esercizio medesimo, nel circuito rispettivamente loro assegnato, al verificarsi della morte di ogni esercente anche avanti il termine sopra stabilito di 5 anni. »

In questo modo pare a me che si verrebbero ad ottenere quegli intenti che ho accennato. Spero quindi che il Senato voglia fare buon viso a questa proposta e prego la Commissione a volerla prendere in considerazione.

PRESIDENTE. Rammento al Senato che trattandosi di un'aggiunta ad un articolo già votato, questa non deve essere in contraddizione col senso di quello.

Domando intanto se la proposta del Senatore Beretta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Senatore B0, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Dopo quanto si è detto su questo punto, avrei sperato che non si sarebbero sollevate nuove difficoltà, che non si sarebbero toccate certe prevenzioni, che se il Senato me lo permette, vorrei distruggere se è possibile, tanto più che sono divise da molti.

Si crede forse che i farmacisti attuali siano nemici dichiarati di questa libertà per lo spauracchio della concorrenza? No certamente. È cosa certa, indubitata, che non si è accresciuto di uno solo il numero degli opifici farmaceutici nei paesi in cui è in vigore la libertà d'esercizio. In Nizza, quando venne aggregata alla Francia, molte furono le lagnanze dei farmacisti perchè veniva loro tolto il privilegio di cui godevano: ebbene, il Consiglio di Stato francese emise un giudizio in forza del quale non solamente non ammetteva in massima questo privilegio, ma nemmeno credeva sostenibile in giudizio la restituzione delle somme pagate in origine al Governo.

Questa è la teoria che ha sostenuto ieri con molta dottrina l'onorevole Senatore Miraglia.

Ma, Dio buono, che cosa possono in fin dei conti temere i farmacisti? Io posso parlarne con vera cognizione di causa, perchè ho conferito con molti di loro, su quest'argomento; essi non temono la concorrenza, sono anzi persuasi che non aumenteranno le farmacie. Ne volete una prova? In Toscana, dove da un secolo è vigente la libertà d'esercizio delle farmacie, il numero delle farmacie non è eccedente.

Signori, io potrei nominarvi molti farmacisti, i quali tengono aperta un'officina anche nelle piccole borgate, per aspettare che loro si presenti un compratore.

Bel privilegio si è questo! Quando vi si dice: la libertà offende la dignità del farmacista; voi non avrete mai di quei farmacisti, dei quali ha fatto un'eloquente pittura il dottissimo ed illustre Senatore Maggiorani!

Ma, o Signori, queste sono teorie; sono ipotesi belle e buone, sono quadri più o meno parlanti, ma in realtà sono un nonnulla.

In realtà questo avviene: che cioè un giovane, ch' esce oggi dalle scuole, che prende oggi la laurea, domani compra un di questi privilegi a Genova, a Torino, o in qualche altra città d'Italia, e vi apre una farmacia, perchè la legge lo consente; ma per illudere la legge che richiede il concorso, si associa col farmacista proprietario, stipula un contratto simulato di compra della farmacia, e diventa perciò il successore privilegiato del venditore.

Dunque, pei farmacisti questa concorrenza è di pochissima importanza. Quello ch'essi temono di perdere è il privilegio che rappresenta per essi un capitale, che qualche volta fu venduto 10, 20 e perfino 40 e 50 mila franchi.

La semplice minaccia della legge, ha fatto ribassare talmente di prezzo questo privilegio, che alcuni anni or sono certe farmacie che si potevano vendere ben 20 mila lire, non trovano adesso l'offerta di sole 2 mila.

Quindi, io credo che la proposta dell'onorevole preopinante non recherà quel vantaggio che crede ai farmacisti di Lombardia e del Veneto, i quali con questa minaccia hanno già perduto tutto il valore del loro privilegio, valore effimero certamente, ma che pur si vendeva, ripeto, a caro prezzo.

Per conseguenza, se si adottasse quella proposta, sarebbe rimandata alle calende greche l'attivazione della libertà delle farmacie; poichè se si deve aspettare che uno muoia perchè cessi il privilegio, naturalmente non si saprebbe quando questo principio sacrosanto potrebbe essere attuato.

Io credo che non sia conveniente per conto alcuno suscitare quistioni al presente: le abbiamo già discusse lungamente, non gioverebbe punto il rinnovarle al presente, tanto più che non sono fondate sopra motivi, a parer mio, abbastanza giustificati.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Il nostro onorevole Presidente faceva osservare, che le aggiunte si possono sempre ammettere, purchè non sieno in contraddizione colla disposizione già votata. Ora vediamo che cosa si è votato sulla quistione della durata del privilegio, e quando l'esercizio diviene libero. L'art. 1 delle disposizioni transitorie, già votato dal Senato, stabilisce:

« La presente legge, per quanto riguarda la libertà dell'esercizio delle farmacie, andrà in

vigore cinque anni dopo la promulgazione di essa. »

Certamente quest' articolo non riguarda se non quelle tali provincie in cui l'esercizio non è libero, perchè là dove l'esercizio è libero, non ci sarebbe bisogno di disposizioni speciali. È dunque stabilita la massima che dopo cinque anni l'esercizio della farmacia sarà ovunque libero.

Vediamo ora che cosa disporrebbe l'aggiunta che è stata proposta dall'onorevole Beretta :

« Nelle città però delle provincie nelle quali vige il sistema di limitazione o privilegio per l'esercizio della farmacia continueranno gli attuali investiti nel possesso del loro esercizio durante la loro vita, ecc. »

Ciò è in perfetta contraddizione a quanto è stato stabilito dall'art. 1, perchè mentre l'art. 1 dispone che dopo cinque anni l'esercizio è libero, l'aggiunta proposta prolungherebbe il termine del privilegio al di là dei cinque anni.

Ed è perciò che si mette innanzi la questione pregiudiziale in questo senso, che essendosi votato l'art. 1, il quale stabilisce in termini generali che l'esercizio della farmacia deve essere libero dopo cinque anni, e che questa disposizione è applicabile ai luoghi dove il privilegio esiste, poichè altrove non essendoci privilegio, non occorrerebbe nella legge questa disposizione, non è possibile che si mantenga a coloro che ne sono investiti, il privilegio medesimo per tutta la loro vita, che potrebbe oltrepassare il termine già stabilito di anni cinque.

La stessa osservazione si potrebbe fare riguardo all'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Sappa.

Voci. Fu ritirata.

Senatore ERRANTE. All'ora non è più il caso di parlarne.

Per l'aggiunta dunque proposta dall'onorevole Senatore Beretta, propongo la questione pregiudiziale.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io non credo che la mia proposta sia in opposizione all'articolo primo delle disposizioni transitorie.

L'art. 1 dice :

« In tutto il Regno, per quanto riguarda la libertà dell'esercizio della farmacia, la legge andrà in vigore dopo cinque anni. » Per cui io dico : Nelle sole città delle sole provincie

nelle quali vi è la limitazione o il privilegio delle farmacie, non andrà in attività che gradatamente alla morte di ciascuno degli investiti attuali.

Questo è il concetto della mia aggiunta, la quale, come tutti vedono, non è una contraddizione col principio generale stabilito nell'articolo 1. Accettando la mia proposta, si avrebbe anche il vantaggio di fare in modo che in parte questa legge andasse in vigore anche prima di cinque anni; ma dove esiste una limitazione od un privilegio, ed il farmacista muore entro cinque anni, se si accetta la mia aggiunta, cosa accadrà? Accadrà che ivi la legge andrà in vigore anche prima del termine nella legge medesima fissato, il che non accadrebbe se la legge si lascia tal quale fu proposta.

Queste sono le ragioni che credo possano valere a sostenere la mia aggiunta. Del resto il Senato, la Commissione e il Ministero ne faranno quell'apprezzamento che crederanno opportuno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. A me pare che la proposta dell'onorevole Senatore Beretta non si possa tenere come un'aggiunta, ma che sia un vero emendamento all'articolo 1.°

Si è votato un articolo, una disposizione, con la quale si stabilisce in modo assoluto che l'esercizio libero delle farmacie andrà in vigore dopo cinque anni. Ora, con la modificazione che vorrebbe introdurre l'onorevole Senatore Beretta, l'esercizio, invece di esser libero dappertutto dopo 5 anni, non lo sarebbe laddove ci sono farmacie privilegiate, se non dopo la morte dell'ultimo de' privilegiati esercenti. Quindi egli modifica evidentemente la votazione già seguita. Se si voleva fare un emendamento, esso doveva essere proposto prima della votazione dell'articolo, giacchè gli emendamenti si mettono appunto ai voti prima dell'articolo, appunto perchè modificano l'articolo stesso. Ma ora che l'articolo è già approvato, non si può più emendarlo. Se la proposta dell'onorevole Beretta fosse cosa affatto distinta, se essa non toccasse il significato e l'effetto dell'articolo votato, sarebbe un'aggiunta, e potrebbe conseguentemente discutersi. Ma siccome essa muta realmente l'articolo ne' suoi effetti, non è altrimenti un'aggiunta, ma un emendamento dell'articolo stesso, il quale pertanto non può più essere approvato.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io credo che la mia proposta si possa considerare come un'aggiunta, e non come un emendamento. Si fanno molti articoli nei quali si stabiliscono principii generali, e poi con un capoverso s'introduce una limitazione al disposto generale medesimo; e questa veramente non sarebbe che una limitazione alla disposizione generale di un articolo. Perciò io credo possa essere ritenuta come un'aggiunta. Del resto, io me ne rimetto al Senato.

PRESIDENTE. La proposta del Senatore Beretta non è ammessa nè dalla Commissione, nè dal Ministro. Insistendo però egli nella sua proposta, la metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata.)

Rimane così esaurita la discussione del progetto di legge per il Codice sanitario.

Questo progetto di legge, constando di molti articoli, parecchi dei quali furono emendati, ed altri soppressi, è necessario sia riveduto per la coordinazione degli articoli medesimi. Quando la Commissione avrà esaurito questo lavoro, ne riferirà al Senato.

**Approvazione per articoli dei progetti di legge
1° per l'Approvazione della convenzione 25
gennaio 1872 fra il Ministro delle Finanze e
il Banco di Sicilia; 2° Convalidazione dei
RR. Decreti per prelevamento di somme dal
fondo delle spese impreviste dell'anno 1872.**

(V. *Atti del Senato*, N. 107 e 108.)

Secondo l'ordine del giorno si passa alla discussione del progetto di legge per l'Appro-

vazione della Convenzione 25 gennaio 1872 fra il Ministro delle Finanze ed il Banco di Sicilia.

Prego i signori Senatori componenti la Commissione permanente di Finanza a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

Leggo l'articolo unico.

« È approvata la convenzione stipulata nel di 25 gennaio 1872, fra il Ministro di Finanze e l'incaricato del Banco di Sicilia, cavaliere Giuseppe Vassallo Paleologo, per definire e liquidare le rispettive ragioni di credito e debito fra esso Banco e lo Stato, in ordine all'articolo 4 della legge 11 agosto 1867, N. 3838. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di legge di un solo articolo è rimandato a squittinio segreto.

Segue secondo l'ordine del giorno:

Progetto di legge per la convalidazione di RR. Decreti per prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste dell'anno 1872.

Dò lettura dell'articolo unico.

« Sono convalidati i Decreti Regi indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal *fondo per le spese impreviste*, stanziato al capitolo N. 234 del Bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1872. »

Si passa alla lettura della tabella menzionata nell'articolo.

Prospetto delle somme prelevate dal fondo di L. 4,000,000 inserito al capitolo N. 234 del Bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1872 per le spese impreviste.

(Articolo 32 della legge 21 aprile 1869, n. 5026.)

DECRETO REALE DI AUTORIZZAZIONE			Ministero
N.	Data	Somme prelevate	
990	1872 settembre 7	24,190	delle finanze.
			dell'interno.
			dei lavori pubblici.
1027	1872 id. 29	320,000	dei lavori pubblici.
1039	1872 ottobre 3	25,000	dell'istruzione pubblica.
			delle finanze.
1062	1872 id. 26	680,000	dell'interno.
			dei lavori pubblici.
1072	1872 id. 29	275,000	dei lavori pubblici.
			dell'interno.
1077	1872 novembre 6	100,000	dei lavori pubblici.
			delle finanze.
1105	1872 id. 18	1,510,000	dei lavori pubblici.
			di agricoltura, industria e commercio.
1181	1872 dicembre 29	60,000	delle finanze.
1182	1872 id. 29	123,946 39	
Totale . . .		3,118,136 39	

Elenco dei capitoli del bilancio 1872 ai quali furono portate in aumento le somme prelevate.

N.	Denominazione	Somma
Ministero delle finanze.		
1	Rendita consolidata 5 0/0	123,946 39
40	Pensioni ordinarie.	300,000 »
106	Spese d'ufficio - Intendenze di finanza.	150,000 »
130	Fitto di locali - Demanio	30,000 »
142	Indennità fisse per gl'ispettori	60,000 »
145	Spese eventuali, indennità, materiale e diverse - Imposte dirette	50,000 »
187	Spese per i trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministrazione finanziaria	30,000 »
225	Spese generali d'amministrazione - Asse ecclesiastico	250,000 »
263	Spese per l'attivazione dell'estimo riveduto dei terreni e per l'accertamento della rendita dei fabbricati nella provincia di Roma	20,000 »
Ministero dell'istruzione pubblica.		
69 duodecies	Inchiesta sulla istruzione secondaria maschile e femminile	25,000 »
Ministero dell'interno.		
14	Servizi vari di pubblica beneficenza	100,000 »
46	Spese di stampa	58,500 »
75	Amministrazione provinciale (locali e mobilio)	3,675 »
84	Armamento della guardia nazionale	16,500 »
Ministero dei lavori pubblici.		
6	Spese di trasferte, d'indennità e diverse - Reale corpo del genio civile	50,000 »
9	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria dei canali demaniali irrigatori	200,000 »
12	Spese eventuali per opere idrauliche	320,000 »
	Idem	400,000 »
	Idem	200,000 »
	Idem	100,000 »
	Idem	400,000 »
29	Spese d'esercizio e di manutenzione dei telegrafi.	70,000 »
59	Strada nazionale dalla Spezia a Reggio, n. XXIII - Deviazione del tratto compreso fra le Bragliette ed il Piagneto, e ricostruzione dei ponti sui torrenti Biola e Canalaccio (Reggio Emilia)	10,000 »
173 bis	Strada nazionale da Brescia a Caffaro n. I - Sistemazione del tratto fra Barghe e Preseglie - (Brescia)	515 »
Ministero di agricoltura, industria e commercio.		
27	Materiale dell'Economato generale	150,000 »
Totale		3,118,136 39

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo articolo unico e sulla relativa tabella.

Non domandandosi la parola, si rinvia l'articolo unico di legge allo squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge per la vendita di beni incolti appartenenti ai Comuni.

Mozione d'ordine.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Il progetto di legge che viene ora in discussione è di molta gravità: la Relazione non è stata distribuita che avanti ieri, e forse alcuni dei nostri colleghi l'avranno avuta anche più tardi. Questa Relazione è voluminosa, e dubito che tutti abbiano avuto tempo di esaminarla, ed io per conto mio, confesso che non ho ancora potuto leggerla. Crederei perciò più conveniente che questa discussione fosse rinviata ad altra seduta, e meglio ancora, a qualche giorno di distanza, per poter esaminare questa materia, la quale presenta questioni di gravissimo interesse e di somma difficoltà, in ispecie riguardo a quelle popolazioni che vivono di pastorizia. Vorrei dunque pregare l'onorevolissimo nostro Presidente ad interrogare in proposito il Senato.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se ha nulla in contrario alla proposta testè fatta dall'onorevole Senatore Des Ambrois.

Senatore TORELLI, *Relatore*. La Commissione conosceva le intenzioni dell'onorevole Senatore Des Ambrois, e non può che associarvisi, non avendo l'attuale progetto che a guadagnare quanto più esso si studia e quanto più si ponderano le cose, che la Commissione ha cercato

di mettere in luce sopra questo gravissimo argomento.

Quindi, essendomi già concertato coi miei colleghi della Commissione, posso dire che noi tutti accettiamo pienamente la proposta dell'onorevole Senatore Des Ambrois.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi associo io pure alla proposta dell'onorevole Senatore Des Ambrois, riconoscendo anch'io tutta la gravità del progetto di legge. D'altra parte poi, io avrei ad esporre molte considerazioni in proposito, non certo favorevoli a cotesto progetto di legge, del quale mi pare che tornerebbe molto più opportuna la discussione, quando s'impredesse nuovamente quella d'un progetto di legge forestale, progetto che il Ministro di Agricoltura e Commercio sta studiando per riformare quello che si era già presentato l'anno scorso, e che presto si presenterà all'esame del Parlamento, e credo precisamente al Senato.

Laonde senza voler punto pregiudicare la questione, io aderisco alla proposta dell'onorevole Senatore Des Ambrois, che cioè questa discussione venga differita ad altro giorno, appunto per dar campo di leggere la Relazione, e di meglio ponderare le conseguenze di questa proposta di legge, e le gravi questioni che vi si contengono.

PRESIDENTE. Ritenendo per accettato il rinvio della discussione di questo progetto di legge e trovandosi esaurito per oggi l'ordine del giorno, domani alle ore due si terrà seduta pubblica, e sarà posto in discussione il progetto di legge per nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e da altri disastri avvenuti nel 1872.

La seduta è sciolta (ore 4 1/4).